



COPIA

Città di Vibo Valentia  
(Provincia di Vibo Valentia)

**Commissione Straordinaria di Liquidazione**

nominata con D.P.R. del 18 novembre 2013 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267  
89900 - Piazza Martiri dell'Ungheria - P.I. 00302030796

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 93**

**OGGETTO** : Istanza prot. gen. n. 900 del 09/01/2014 (reg. int.O.S.L.n.17) prodotta dall'Avv. Gianfranco Comito, con studio in Piazza Annarumma,2,Vibo Valentia e suoi ricorsi di cui ai procedimenti proposti di fronte al Tribunale di Vibo Valentia ex art.702 bis c.p.c. n.688/2014 R.G., per d.i. n. 671/2014 R.G., ex art.702 ter c.p.c. n.317/2015 R.G., per d.i. nn. 877/2014 R.G.e 672/2014 R.G. Ammissione parziale alla massa passiva e rilevazione passività d'ufficio.

L'anno duemilasedici, il giorno dieci, del mese di maggio, alle ore 10,00, nella sede municipale del Comune di Vibo Valentia, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Vibo Valentia nominata con D.P.R. del 18 novembre 2013, ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nelle persone dei signori:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dott.ssa Carla Caruso	<i>componente</i>	X	
Dott. Andrea Casiglia	<i>componente</i>	X	
Dott. Domenico Piccione	<i>componente</i>	X	

per trattare l'argomento in oggetto.

Svolge le funzioni verbalizzanti il Vice Segretario Generale dott.ssa Adriana Teti.

**La Commissione straordinaria di liquidazione**

**VISTA** l'istanza acquisita al prot. gen. n. 900 del 09/01/2014 (reg. int.O.S.L.n.17) prodotta dall'Avv. Gianfranco Comito, con studio in Piazza Annarumma,2,Vibo Valentia con la quale si chiede l'ammissione alla massa passiva di complessivi € 124.033,92 più interessi ed oneri accessori per legge, quali crediti vantati per attività svolta in qualità di difensore del Comune di Vibo Valentia in vari contenziosi, giusta Fattura n. 10 del 13.12.2010 relativa a cause riunite di fronte al Tribunale di Vibo Valentia NN. 269/1988 - 647/1993- 974/1993, Fattura n. 1 del 2.2.2011 relativa al giudizio ante Tribunale di Vibo n. 478/1986 R.G, Fattura n. 2 del 4.2.2011 relativa al giudizio ante Cass. Civ., Sez. I, R.G. n. 1252/2005, Fattura n. 3 del 4.2.2011 relativa al giudizio ante Cass. Civ., Sez. I, R.G. n. 21599/2005, Fattura n. 4 del 4.2.2011 relativa al giudizio ante Cass. Civ., Sez. I, R.G. n. 5700/2005, (tre ricorsi riuniti in Cassazione), Preavviso parcella del 4.10.2011 relativa al giudizio ante Tribunale di Vibo n. 243/1993 R.G, Preavviso di parcella dell'11.10.2011 relativa al giudizio ante Tribunale di Vibo n. 113/2008 R.G, Preavviso di parcella del 6.7.2012 relativa al giudizio ante Tribunale di Vibo n. 478/1986 R.G.;

**VISTO** che, a seguito dell'esito dell' istruttoria esperita dagli Uffici Comunali la C.S.L., non ravvisando di potere ammettere alla massa passiva i crediti vantati dal Soggetto istante, per l'intero importo richiesto, relativamente alle fatture n. 10 del 13.12.2010, nn. 2-3-4 del 4.2.2011 (tre ricorsi riuniti in Cassazione), al Preavviso di parcella del 4.10.2011, al Preavviso di parcella

dell'11.10.2011, ha comunicato, con nota racc.A.R. prot. n. 2150 del 16/02/2015, la motivata parziale ammissione al passivo dell'istanza in questione, ai sensi dell'art. 10 bis della l.n. 241/90, al fine di favorire un intervento partecipativo al procedimento;

**CHE** l'Avv. Gianfranco Comito, con sua nota del 05/02/2015, protocollata agli atti del Comune al n. 6884 del 16/2/2015, non rispondendo ai rilievi formulati dalla C.S.L. e limitandosi a contestazioni apodittiche ed assolutamente generiche, evidenziava di aver già proposto ricorsi per decreti ingiuntivi per il riconoscimento di alcuni dei crediti per i quali aveva richiesto l'ammissione al passivo, e di avere intenzione di ricorrere ulteriormente all'Autorità Giudiziaria per vedersi riconoscere altri ancora di tali crediti;

**PRESO ATTO** che difatti l'Avv. Gianfranco Comito ha proposto ricorsi per decreti ingiuntivi di fronte al Tribunale di Vibo Valentia, che hanno ad oggetto medesime fatture per le quali lo stesso ha chiesto l'ammissione al passivo, ma che sono successivi sia all'istanza di ammissione, che più in generale al termine ultimo del 30/03/2014 entro il quale le richieste di insinuazione al passivo potevano essere presentate;

che i procedimenti monitori sono stati attivati in forza delle citate Fatture n. 10 del 13.12.2010 (procedimento ex art.702 bis c.p.c. n. 688/2014 R.G.), n. 1 del 2.2.2011 (procedimento ex art.702 bis c.p.c. n. 671/2014 R.G.), n. 2 -3-4 del 4.2.2011 (fatture riferite a tre ricorsi riuniti in Cassazione, procedimento ex art.702 bis c.p.c. n. 317/2015 R.G ), ed ai Preavvisi di parcella del 4.10.2011 (procedimento ex art.702 bis c.p.c. n. 877/2014 R.G) e dell'11.10.2011 (procedimento ex art.702 bis c.p.c. n. 672/2014 R.G.);

**CHE** ciò denota la sua volontà, con riferimento ai suddetti crediti, di rinunciare a far valere la propria pretesa nella sede concorsuale della procedura del dissesto finanziario;

**CHE**, pertanto, residua un unico credito per far valere il quale non è stata adita l'Autorità Giudiziaria e sulla cui ammissione al passivo deve pronunciarsi la C.S.L., vale a dire il credito di cui al Preavviso di parcella del 6.7.2012 di € 2.308,08 lordi, più interessi legali richiesti, relativo ai compensi per attività defensionale a favore del Comune di Vibo Valentia prestata nel giudizio ante Tribunale di Vibo n. 478/1986 R.G.;

**PRESO ATTO** dell'esito della relativa istruttoria e delle necessarie verifiche contabili degli Uffici comunali, da cui emerge che la somma di € 2.308,08 lordi, come rettificata in euro 2.327,50, più interessi legali alla data del 21/06/2013, di dichiarazione del dissesto finanziario, pari ad € 45,73, e dunque il complessivo credito di € 2.372,88, può essere ammesso;

**PRESO ATTO**, altresì, del seguente esito dei procedimenti monitori prima indicati:

- n. 688/2014 R.G (rif. Fattura n. 10 del 13.12.2010) : L'Avv. Comito ha ottenuto ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., emessa dal Tribunale di Vibo Valentia il 5.06.2015 e munita di formula esecutiva il 22.06.2015, con la quale è stato condannato il Comune di Vibo Valentia al pagamento, in favore del medesimo legale, di € 48.853,13, oltre iva e cpa, spese non imponibili per € 47,67 e interessi legali dalla data di messa in mora (18.11.2011) fino al saldo, oltre € 330,00 per spese ed € 4.015,00 per compensi della procedura ex art. 702 bis, oltre spese generali 15%. Gli interessi sono ammissibili fino alla data di dichiarazione del dissesto finanziario, vale a dire fino al 21/06/2013, sicchè, conclusivamente, risultano ammissibili le seguenti somme: € 48.853,13 + € 1.954,12 (4%cpa), + € 11.177,59 (IVA 22%), + € 47,67 (spese non imponibili), + € 1.883,19 per un totale di € 62.032,51. Inoltre: € 6.214,16 per rifusione spese di lite, di cui € 4.015,00 (compensi) + € 355,80 (spese per esborsi)+ € 184,69(4%cpa), + € 1.056,42 (IVA 22%), + € 602,25 (spese generali). L'Avvocato Comito nel proprio ricorso ha altresì richiesto il risarcimento danni di € 20.337,84 per il mancato pagamento delle spettanze, ma tale domanda è stata rigettata. Contro il rigetto lo stesso ha proposto appello di fronte alla Corte di Appello di Catanzaro, ed il Comune si è opposto. Pende tuttora il relativo giudizio;

- n. 671/2014 R.G. (rif. Fattura n. 1 del 2.2.2011): L'Avv. Comito ha ottenuto decreto ingiuntivo rep. n. 854/2014, emesso dal Tribunale di Vibo. Con deliberazione di G.C. n. 216 del 17/09/2015, il



Comune ha deciso di non proporre opposizione avverso il predetto d.i., che è stato munito di formula esecutiva il 31.10.2014. Con il d.i. esecutivo il Comune di Vibo Valentia è stato condannato al pagamento, in favore del medesimo legale, di € 10.002,53 (a fronte del maggiore importo di € 15.126,04 richiesto dallo stesso nel ricorso per decreto ingiuntivo), per compensi, oltre rimborso spese generali del 12,50%, iva e cap, gli interessi legali dalla domanda al saldo, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 130,00 per spese e in € 540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi, iva e cpa. Gli interessi sono ammissibili fino alla data di dichiarazione del dissesto finanziario, vale a dire fino al 21/06/2013, sicchè, conclusivamente, risultano ammissibili le seguenti somme: € 10.002,53 (capitale ingiunto in decreto) € 1.250,31 (spese generali 12,50%) + € 450,11 (4%cpa), + € 2.574,64 (IVA 22%), + € 540,00 (compensi procedura d'ingiunzione), + € 81,00 (spese generali 15%), + € 162,01 (spese esenti), + € 24,84(4%cpa), + € 142,08 (IVA 22%), per un totale di € 15.227,52.

- n. 317/2015 R.G (rif. fatture n. 2 -3-4 del 4.2.2011): L'Avv. Comito ha ottenuto ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Vibo, in composizione monocratica, notificata al Comune il 25/02/2016, non appellata, giusta nota prot.n. Dell'Avv. Maristella Paoli dell'Ufficio di avvocatura comunale, con cui è stato ordinato al Comune di Vibo Valentia il pagamento, in favore del medesimo legale, di € 14.403,28 (a fronte del maggiore importo di € 65.499,79 richiesto dal legale nel ricorso per decreto ingiuntivo), per compensi, oltre interessi di mora dal 04/03/2015 al soddisfo, oltre la metà delle spese di lite, liquidate in € 1.832,13(di cui € 1.611,67 per compensi ed € 220,46 per spese non imponibili), oltre rimborso spese forfetarie del 15% sui compensi, iva e cap. Gli interessi sono ammissibili solo fino alla data di dichiarazione del dissesto finanziario, vale a dire fino al 21/06/2013, sicchè, conclusivamente, risultano ammissibili le seguenti somme: € 14.403,28 (compensi) + € 2.160,49 (spese generali 15%),+ € 662,55 (4%cpa), + € 3.789,79 (IVA 22%), per un totale di € 21.016,21, ed inoltre € 2.572,08 per rifusione spese di lite, di cui € 1.611,67 per compensi, € 220,46 per spese non imponibili, € 74,14 (per 4%cpa), € 424,06 (IVA 22%), ed € 241,75 (spese generali 15%);

- n. 877/2014 R.G (rif. Preavviso di parcella del 4.10.2011): L'Avv. Comito ha ottenuto decreto ingiuntivo rep.n. 209/2014, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia il 17.06.2014. Con deliberazione di G.C. n. 215 del 17/09/2015 il Comune ha deciso di non proporre opposizione avverso il predetto d.i., che è stato munito di formula esecutiva il 23.10.2014. Con il d.i. esecutivo il Comune di Vibo Valentia è stato condannato al pagamento, in favore del medesimo legale, di € 10.684,00 (a fronte del maggiore importo di € 15.949,00 richiesto dal legale nel ricorso per decreto ingiuntivo), oltre iva e cpa, spese non imponibili per € 426,01 e interessi legali dalla domanda al saldo, oltre € 130,00 per spese ed € 540,00 per compensi della procedura, oltre spese generali 15%, IVA e cpa. Gli interessi sono ammissibili fino alla data di dichiarazione del dissesto finanziario, vale a dire fino al 21/06/2013, sicchè, conclusivamente risultano ammissibili le seguenti somme: € 10.684,00+ € 1.335,50 (spese generali 12,50%), + € 426,01 (spese esenti), + € 480,78 (4%cpa), + € 2.750,06 (IVA 22%), + € 47,67 (spese non imponibili), + € 540,00 (compensi procedura d'ingiunzione), + € 81,00 (spese generali 15%), + € 162,01 (spese esenti), + € 24,84(4%cpa), + € 142,08 (IVA 22%), per un totale di € 16.626,28;

- n. 672/2014 R.G. (rif. preavviso di parcella dell'11.10.2011): L'Avv. Comito ha ottenuto decreto ingiuntivo rep.n. 222/2014, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia il 07/07/2014. Con deliberazione di G.C. n. 214 del 17/09/2015 il Comune ha deciso di non proporre opposizione avverso il predetto d.i., che è stato munito di formula esecutiva il 31.10.2014. Con il d.i. esecutivo il Comune di Vibo Valentia è stato condannato al pagamento, in favore del medesimo legale, di € 5.436,33 (a fronte del maggiore importo di € 7.973,14 richiesto dal legale nel ricorso per decreto ingiuntivo), oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 su € 5.319,33 dal 14/11/2011 al soddisfo e su € 117,00 dal 17/05/2014 al soddisfo, oltre € 780,00 per spese della procedura (di cui € 130,00 per esborsi ed € 650,00 per compensi professionali), oltre rimborso spese generali 15%, IVA e cpa. Gli interessi sono ammissibili solo fino alla data di dichiarazione del dissesto finanziario (21/06/2013), sicchè risultano ammissibili le seguenti somme: € 5.436,33 (capitale ingiunto in d.i.) + € 677,52 (interessi di mora dal 14/11/2011 al 21/06/2013) + € 650,00 (compensi procedura d'ingiunzione), + € 97,50 (spese generali 15%), + € 170,14 (spese esenti), + € 29,90 (4%cpa), + € 171,02 (IVA 22%), per un totale di € 7.232,41;



**RICHIAMATI**, in conclusione, gli estremi dell'istanza e dell'esito dell'istruttoria come esposti nella seguente tabella:

Reg. gen.	Reg. Int. OSL	Denominazione	Causale	Importo richiesto	Importo lordo ammesso	Importo lordo non ammesso
n. 900 del 09/01/2014	n.17	Avv. Gianfranco Comito, con studio in Piazza Annarumma,2, Vibo Valentia	crediti per attività difensiva esperita davanti al Tribunale di Vibo Valentia in giudizi vari per conto del Comune di Vibo Valentia	€ 124.033,92	€ 2.372,88	€ 121.661,04

**VISTI** gli esiti dei procedimenti monitori;

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

**DELIBERA**

**1) DI AMMETTERE** l'istanza in oggetto prot. gen. n. 900 del 09/01/2014 (reg. int.O.S.L.n.17) prodotta dall'Avv. Gianfranco Comito, con studio in Piazza Annarumma,2,Vibo Valentia, alla massa passiva dell'Ente, per complessivi € 2.327,50 lordi, più € 45,73 per interessi richiesti (dal 06/07/2012 al 21/06/2013), per le motivazioni esplicitate in narrativa, che qui si richiamano, e quindi per un totale di € 2.372,88;

**2) DI RILEVARE, d'ufficio**, quali ulteriori passività, i debiti del Comune per complessivi € 130.921,71 ( € 68.246,67+€ 15.227,52+€ 23.588,29+€ 16.626,28 +€ 7.232,41) derivanti dai decreti ingiuntivi e dall' ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.indicati in premessa che, divenuti definitivi, hanno acquistato efficacia di giudicato sostanziale, ancorchè successivamente alla data del 30/03/2014, entro la quale potevano proporsi le istanze di ammissione al passivo, inserendoli nel redigendo piano, con la precisazione che la parte relativa alle spese legali liquidate in sede monitoria vengono riconosciute al chirografo, oltre che tardive, anche se i crediti azionati sono assistiti da privilegio, ai sensi dell'art. 2749 co 1 c.c., che indica come assistiti dallo stesso privilegio del credito le spese ordinarie necessarie per l'intervento nel processo di esecuzione, e dunque, nel caso di specie, necessarie all'intervento nella procedura concorsuale, e non le spese liquidate in sede monitoria;

**3) DI PRECISARE CHE**, ove il Comune dovesse risultare soccombente di fronte alla Corte di Appello di Catanzaro nel giudizio instaurato dall' Avvocato Comito, a seguito del rigetto in primo grado, nel giudizio n. 688/2014 R.G di fronte al Tribunale di Vibo Valentia, della sua domanda di risarcimento danni, la C.S.L. procederà alla rilevazione del relativo debito, sempre che la vertenza trovi definizione prima dell'approvazione del rendiconto della liquidazione;

**4) DI COMUNICARE** la presente deliberazione ai sensi dell'art. 9, comma 4 del DPR 378/93 all'avvocato istante, all'indirizzo del suo studio prima indicato;

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR 24/08/1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, a cura del personale di supporto del personale alla Commissione straordinaria di liquidazione.

La Commissione straordinaria di liquidazione

F.to Il Presidente-dott.ssa Carla Caruso

F.to Il Commissario-dott.Andrea Casiglia

F.to Il Commissario-dott. Domenico Piccione

F.to Il Vice segretario Generale  
dott.ssa Adriana Teti

